

Palermo: per il "riposo" fuori residenza

105 MACCHINISTI IN PRETURA

Si sono rivolti al Giudice per ottenere il riconoscimento del tempo trascorso fuori residenza come lavoro a tutti gli effetti, stanchi di ascoltare il solito ritornello delle 2 ore al giorno di lavoro. Lontano da casa e dagli affetti familiari e difficile parlare di riposo.

Dal 1986, anno in cui le FS sono diventate Ente, si comincia a parlare di "europeizzazione"; infatti da quell'anno sono cominciati, con Ligato, i vari scandali, dalle lenzuola d'oro sino agli alberghi e aree edificabili del patrimonio FS., di cui Necci si stava occupando.

Da quell'anno è cominciato il col-laborazionismo sindacale per poter partecipare alla grande spartizione.

Fu detto che i contratti di lavoro

sarebbero stati rinnovati alla scadenza; invece continuano i ritardi. Sull'ultimo poi, scaduto da più di un anno, si addensano nubi nerissime. I sindacati concorderanno di restituire qualcosa per colmare il deficit FS?

I nostri manager hanno deciso che i treni devono correre più veloci in alcune direttrici, in altre un po' meno (vedi certi allungamenti di percorrenza), perché i pullman devono anch'essi viaggiare.

"Dalla Sicilia a Roma in sole dieci ore", questo è lo slogan pubblicitario di certe società di pullman, infischian-dosene del codice della strada e delle limitazioni in esso contenute, società sicuramente finanziate dalle Regioni.

Il deficit da 2.200 miliardi del '95 si è quasi triplicato a 5.500 miliardi del '96.

Sarà stato "merito" degli ammini-stratori avvicendati si negli anni? O è una scelta dell'azionista unico?

Ed è accettabile che tutto venga imputato al costo del lavoro? Alla poche ore di lavoro strumentalmente propagandate dalle FS?

E' in momenti come questi che bisogna contrastare certe argomentazioni.

Insieme con altri 105 macchinisti di Palermo stiamo ricorrendo al Pretore per chiedere che tutto il tempo, comunemente trascorso fuori residenza, deve essere considerato lavoro a tutti gli effetti..

Sarebbe opportuno che l'iniziativa avesse seguito anche in altre parti d'Italia.

Voglio ricordare che il giorno 11 Gennaio a S. Agata di Militello un nostro collega, Cecala Filippo, alle ore 3,30, mentre stava riposando fuori residenza è morto a causa di un infarto.

Era uno dei colleghi che aveva aderito al ricorso legale, perché credeva fermamente che solo vicino ai propri familiari e nella propria casa esiste il riposo vero.

Colgo l'occasione per partecipare, insieme con tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato, al cordoglio dei familiari.

Carlo Castronovo - Macch. D.L. PA

Anche il riposo fuori residenza è lavoro IL TESTO DEL RICORSO (stralcio)

(...)

E pacifico che allorché l'attività lavorativa comporti anche periodi di attesa non si considerano come lavoro effettivo i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, purché siano prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di servizio, (art. 5, R.D. 10.9.1923 n. 1955).

La giurisprudenza si è espressa nel senso che in tali situazioni di lavoro discontinuo sia necessaria la fissazione di una durata massima giornaliera (Cass. Sez. Lav. 5.5.1979 n. 2577; ha altresì id. 28.4.1983 n. 2934 in Giust. Civ. Mass. 1983, 1044); ritenuto che per aversi riposo intermedio non computabile nel lavoro effettivamente prestato, occorre che il dipendente abbia la facoltà di disporre a sua discussione del tempo libero ancorché con obbligo di rimanere nell'ambito dell'Azienda o nella sede di lavoro e non allorché il dipendente debba tenersi a disposizione del datore di lavoro per eventuali necessità lavorative.

(Cass. Sez. Lav. 17.6.1981 n. 3948 in Giust. Civ. Mass. 1981; id. 9.5.1984 n. 2843 in Giust. Civ. Mass. 1984, 947).

La giurisprudenza ha inoltre affermato che, comunque, in protrarsi dell'orario di lavoro non deve comportare lesione dell'integrità personale del lavoratore, comprensiva anche delle esigenze di esplicazione dalla vita familiare e della vita di relazione.

(Pret. Porto Gruaro 27.10.1981 in Giust. Civ. 1982, i, 533; Cass. Sez. Lav. 26.5.1995, n. 5828).

La prestazione lavorativa dei macchinisti delle Ferrovie è tuttora disciplinata, per preciso richiamo della normativa contrattuale dall'art. 7 del D.P.R. 9.11.1971 n. 1372, come modificato dal D.P.R. 23.6.1983, n. 374.

Sulla base di tale disciplina non è stabilita una durata precisa dell'orario di lavoro giornaliero, ma è stabilita soltanto la durata massima dell'impegno con riferimento non alla giornata lavorativa, ma al mese e tale limite è fissato in 170 ore mensili con il contratto 90/92.

Ciò comporta un pregiudizio per il lavoratore il quale può non essere posto in condizione giornalmente di reintegrare attraverso il riposo le proprie energie lavorative.

Anche se è pacifico che tra i periodi di riposo vanno ricompresi quei periodi in cui il dipendente sia costretto a permanere nella sede di lavoro, deve ritenersi che non possano ricomprendersi i periodi di riposo fuori sede, così come avviene per i macchinisti delle Ferrovie in quanto impediscono al lavoratore di svolgere qualsiasi attività familiare e di relazione.

Deve tenersi infatti presente che la reintegrazione delle energie fisiche non avviene soltanto per effetto della inattività del lavoratore, ma avviene anche e soprattutto per effetto della libera esplicazione della sua vita sociale e di relazione intesa nel più ampio senso.

L'essere costretti a permanere per periodi anche lunghi in una sede diversa da quella in cui il lavoratore ha i suoi interessi familiari e sociali certamente nuoce alla reintegrazione dell'energia del lavoratore ed è pregiudizievole alla sua personalità.

(...)



Cecala Filippo